

Schema di CONVENZIONE TRA AATO N.1 MARCHE NORD - PESARO E URBINO CHE SVOLGE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ATA 1 - PESARO E URBINO CHE SVOLGE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E DI COORDINAMENTO E FUNZIONI IN MATERIA TECNICA DI CUI ALLA L.R. 24/2009 “DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'AATO n.1 Marche Nord – Pesaro Urbino, sono presenti i signori:

1) GIUSEPPE PAOLINI nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Ente Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA), con sede in Via Gramsci, n. 4, Pesaro (PU), c.f. n. 92049850412, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

2) MICHELE RANOCCHI nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino (AATO), con sede in Via Borgomozzo, n. 10/C, Pesaro (PU), c.f. n. 92027570412, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Dato atto che la forma di collaborazione associativa tra l'AATO e l'ATA è stipulata ai sensi dell'art. 7 comma 2 della *Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea territoriale d'Ambito dell'Ambito territoriale ottimale ATO 1 – Pesaro e Urbino* che in materia di organizzazione e personale prevede che per l'esercizio delle funzioni dell'ATA, la medesima può stipulare anche accordi con i Comuni e con le Assemblee territoriali d'ambito al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione e enti partecipanti

Con la presente convenzione l'ATA conferisce ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs 267/2000 l'esercizio di alcune funzioni e servizi di cui alla L.R. Marche n. 24/2009 come meglio specificate al successivo art. 4, all'AATO che accetta.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione di tipo collaborativo costituisce uno strumento sinergico mediante il quale i due enti interessati intendono conseguire una più economica gestione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando, anche in via sperimentale, comportamenti e metodologie d'intervento.
2. Tale modulo gestionale deve tendere, in ogni caso, a garantire, oltre all'economicità, anche l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa di entrambi gli Enti, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Tale finalità si concretizza in una gestione di tipo collaborativo tra i due enti coinvolti, diversi e con esigenze differenziate, essendo:
 - l'AATO un ente che si occupa da tempo di organizzazione del servizio idrico integrato;
 - l'ATA un ente che si occupa di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
4. La presente convenzione è finalizzata prioritariamente all'ottenimento di obiettivi condivisi e deve tendere al corretto esercizio delle funzioni dell'ATA.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi conferiti

1. La presente forma associativa di coordinamento ha per oggetto una forma di collaborazione tra Enti per la gestione, in forma pattizia, dei seguenti uffici/compiti relativi alle seguenti funzioni:
 1. Dirigenziali e di coordinamento, nella persona del Direttore dell'AATO;
 2. Trattazione AREA TECNICA, nelle persone del Direttore dell'AATO e del dipendente Ing. Yuri Ricciatti, con particolare riferimento alla redazione del Piano d'Ambito, ivi incluso il rilascio di pareri di regolarità tecnica di competenza e gestione del protocollo.

Art. 5 – Forme di collaborazione e supporto

1. Ferme restando le funzioni e i servizi conferiti come indicati all'art. 4, l'AATO può avvalersi di forme di lavoro flessibile a supporto del proprio personale per far fronte alla richiesta di collaborazione dell'ATA;
2. Il costo per le forme di collaborazione e supporto di cui al comma 1 sono di competenza dell'ATA sulla base di ulteriori accordi tra le parti.

Art. 6 - Organizzazione della gestione associata

1. Il dipendente assegnato al servizio tecnico impegnato per le funzioni di cui alla presente convenzione risponde al Direttore dell'AATO indipendentemente da quale sia l'Ente per il quale si trova ad operare, ricoprendo il medesimo temporaneamente la stessa funzione dirigenziale e di coordinamento per entrambi gli enti coinvolti nel presente accordo.
2. Le modalità attuative del presente accordo fanno capo al Direttore dell'AATO.
3. Il dipendente assegnato al servizio tecnico dell'AATO, mantiene l'autonomia, la responsabilità nonché la piena titolarità dei procedimenti afferenti al proprio ruolo all'interno dell'ente di appartenenza.

CAPO II - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Articolo 7 - Durata e recesso

1. La durata del presente accordo, decorre dalla sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2020.
2. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.
3. Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 8 – Monitoraggio

Sui contenuti del presente accordo, viene istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Parti datoriali che dovrà definire eventuali proposte migliorative, nel rispetto della normativa vigente, per assicurare la piena operatività del presente accordo. Il tavolo tecnico di cui al presente articolo si riunisce in prima convocazione trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, su convocazione del Presidente ATA.

Articolo 9 - Impegni di carattere generale

1. Ciascuno degli enti partecipanti si impegna a garantire l'attuazione del presente accordo.
2. L'ATA si impegna, nella misura necessaria, a stanziare nel proprio bilancio le somme per far fronte agli oneri che verranno assunti, con la sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 10 - Rapporti finanziari

1. L'onere finanziario che dovrà sostenere l'ATA per compensare l'AAto dei propri servizi resi in termini di personale e risorse strumentali è quantificabile in linea di massima, per un anno, in € 20.000,00, da adeguare al periodo effettivo di vigenza dell'accordo;
2. Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa preventivata, gli Enti sono tenuti, ciascuno per quanto di competenza, in base alla posizione di "Ente utilizzatore" (privo di attrezzature e risorse proprie che si avvale di quelle dell'altro Ente) ed "Ente concedente" (dotato di attrezzature e risorse proprie specifiche che concede l'utilizzo all'altro Ente) a stanziare ed a ricevere, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme dovute per la gestione dell'ufficio/dei compiti oggetto del presente accordo.
3. Alla scadenza della convenzione, sulla base degli accordi intervenuti tra le parti, verranno definite le eventuali quote rispettivamente dovute a congruaglio.

Art. 11 – Sede e attrezzature strumentali

1. L'ATA rifiuti, per la durata della presente convenzione trasferisce la propria sede legale ed operativa presso la sede legale dell'AAto.
2. L'AAto mette a disposizione i locali della propria sede legale e le proprie attrezzature strumentali con i relativi oneri finanziari di cui all'art. 10.

Art. 12 - Controversie relative alla convenzione

Ogni controversia tra gli Enti aderenti al presente accordo, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa al direttore, sentite le rispettive assemblee, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché alla normativa vigente.

Art. 14 - Esenzioni per bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'AAto n.1 Marche Nord – Pesaro e Urbino

Per l'ATA 1 Pesaro e Urbino